

AVVISO – Legge 12 luglio 2024, n. 101 di conversione, con modificazioni, del decreto - legge 15 maggio 2024, n. 63 recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca, dell’acquacolture, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”

Informiamo la Clientela che, nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 163 del 13 luglio 2024, è stata pubblicata la legge 12 luglio 2024, n. 101 di conversione (di seguito “**Legge di Conversione**”) del decreto - legge 15 maggio 2024, n. 63 recante “*Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca, dell’acquacolture, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale*” (di seguito “**Decreto-Legge**”) che ha apportato le seguenti modifiche:

- 1) è stato ampliato l’ambito di applicazione delle misure volte ad assicurare il sostegno alle filiere produttive previste all’art. 1 del Decreto-Legge anche al settore vitivinicolo e al settore florovivaistico.
- 2) Con riferimento alla sospensione del pagamento della quota capitale dei finanziamenti alle imprese di cui al comma 2 dell’art. 1 del Decreto-Legge, sono stati introdotti nuovi criteri di ammissibilità alla misura.

In particolare, il comma 2 del citato articolo 1 del Decreto-Legge – convertito con modificazioni con la Legge 12 luglio 2024, n. 101 - dispone che **le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura (di seguito “Imprese”) che nell’anno 2023 hanno subito una riduzione del volume d’affari pari almeno al 20 per cento rispetto all’anno precedente o hanno subito una riduzione della produzione pari almeno al 30 per cento rispetto all’anno precedente, oppure, nel caso delle cooperative agricole (di seguito “Cooperative”) che hanno subito una riduzione pari almeno al 20 per cento delle quantità conferite o della produzione primaria rispetto all’anno precedente, hanno la possibilità di avvalersi della sospensione, per dodici mesi, del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie (di seguito, i “Finanziamenti”), in scadenza nell’anno 2024**, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del Decreto Legislativo 1° Settembre 1993, n.° 385 (“Testo Unico Bancario”) e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia.

Possono beneficiare della sospensione le Imprese o le Cooperative:

a) che attestino la sussistenza di una delle condizioni di accesso al beneficio sopra indicate (riduzione del volume d’affari pari almeno al 20 per cento o riduzione della produzione pari almeno al 30 per cento oppure riduzione pari almeno al 20 per cento delle quantità conferite o della produzione primaria) tramite la **presentazione di un’autocertificazione**, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di

cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n.° 445 (di seguito, l'”Autocertificazione”);

b) **le cui esposizioni debitorie non siano, al 16 Maggio 2024, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.**

Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione viene modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità e nuovi o maggior oneri per le parti.

Con particolare riferimento alle **garanzie pubbliche**, lo stesso comma 2 dell'art. 1 del Decreto-Legge prevede, infine, che le coperture rilasciate dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 Dicembre 1996, n.° 662 (Fondo PMI) e dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 29 Marzo 2004, n.° 102, **saranno confermate automaticamente anche sul periodo di maggior durata del Finanziamento, conseguente al periodo di sospensione.**

Alla luce della suindicata disposizione normativa, **le Imprese o le Cooperative titolari presso il Banco di Finanziamenti hanno – quindi - la facoltà di chiedere, al ricorrere dei requisiti di cui ai punti a) e b) che precedono, una sospensione della quota capitale delle rate dei medesimi Finanziamenti, presentando la predetta Autocertificazione.** Gli interessati sono, pertanto, a detti fini, invitati a prendere contatto con la propria Filiale di riferimento.

Resta fermo che la sospensione **non costituisce in alcun modo novazione del contratto disciplinante il Finanziamento** e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al medesimo contratto, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria (eventualmente) assunta.

Nel periodo di sospensione, **non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese e non verrà applicato alcun costo e interesse aggiuntivo.**

Modalità di applicazione

L'importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca **senza spese e/o oneri aggiuntivi in termini di commissioni o di spese di istruttoria. La scadenza del Finanziamento sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione.**

Costi ed effetti della sospensione

La misura del tasso di interesse applicato non potrà essere superiore a quella del tasso di interesse contrattuale. Alla ripresa dell'ammortamento non saranno dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione.

Esempio

Mutuo erogato il 28/06/2017

Importo mutuo: 100.000,00 Euro

Tasso nominale annuo fisso: 1,30 %

Durata : 10 anni – scadenza 10/06/2027

Numero rate di rimborso: 120

Periodicità : rata mensile

Importo rata comprensiva di interessi e di capitale : 892,94 Euro

Scadenza prima rata sospesa : 10/08/2024

Durata sospensione : 12 mesi

Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione : 30.530,81 Euro

Importo rata periodo di sospensione : 36,57 Euro

Importo rata post sospensione (scadenza 10/08/2025) 892,94 Euro

Scadenza finale mutuo : 10/06/2028

Data di pubblicazione: 20.08.2024